

## SCHEMA DI CONVENZIONE

Tra

**L'Azienda sanitaria Friuli Occidentale**, di seguito denominata "AsFO", con sede e domicilio fiscale in Pordenone, Via Vecchia Ceramica n. 1 - Codice Fiscale e partita I.V.A. n. 01772890933, nella persona del Direttore Generale dott. Giuseppe Tonutti

e

**Fondazione Bambini Autismo – Onlus**, con sede legale in via Vespucci n. 8 a Pordenone C.F. 91043880938, di seguito denominata "FBA" rappresentata dalla dott.ssa Cinzia Raffin, nata a Cordenons (PN) il 06.01.1958 in qualità di Presidente e legale rappresentante dell'ente;

### **Premesse**

PREMESSO che con decreto n. 673 del 18.08.2023 è stato approvato avviso pubblico di co-progettazione per la realizzazione del progetto sperimentale "Co-housing diffuso – La strada di casa" di cui alla DGR n. 100 del 26 gennaio 2023;

PREMESSO, altresì, che il bando in oggetto è stato pubblicato sul sito web aziendale dal 22.08.2023 fino al 21.09.2023 compreso, data di scadenza dello stesso;

PRESO ATTO che nei termini del bando è pervenuta un'unica proposta progettuale da parte dell'Ente del Terzo Settore "FBA Onlus", in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dall'art. 2 del Bando e dalla normativa vigente;

DATO ATTO che la Commissione per la valutazione delle domande, nominata con determina n. 1100 del 04.10.2023, si è riunita nella seduta del 20.10.2023;

PRESO ATTO che con determina n. 1075 del 24.10.2023 sono stati approvati i lavori della Commissione ed è stata ammessa al tavolo di co-progettazione Fondazione Bambini Autismo;

DATO ATTO che il tavolo di co-progettazione ha preso avvio a gennaio 2024 e si è concluso a giugno 2024 con la definizione delle principali linee di intervento;

### **Art. 1 – (Oggetto della convenzione)**

Oggetto della convenzione è la realizzazione di un progetto sperimentale di residenzialità e per l'abitare denominato "Co-housing diffuso – La strada di casa" di cui alla DGR n. 100 del 26 gennaio 2023.

Come da contenuti della DGR n. 100, il progetto sperimentale si configura come una progettualità di "temporary co-housing" dedicato alle persone con disturbo dello spettro autistico (ADS). In considerazione della specificità del progetto le soluzioni sperimentali non sono da considerarsi "strutture residenziali" e scopo del progetto è quello di costituire "palestre abitative" finalizzate a "promuovere l'esercizio dell'abitare piuttosto che quello dello "stare in un posto", raccogliendone potenzialità e limiti e ordinando le esperienze secondo il concetto del benessere abitativo nell'interscambio tra un dentro (l'interno della casa) e il fuori (tutto quello che c'è all'esterno) – (Allegato alla DGR 100 del 26 gennaio 2023).

### **Art. 2 – (Identificazione degli alloggi)**

In conformità ai contenuti della DGR n. 100/2023, FBA ha individuato nel territorio

pordenonese una unità abitativa idonea allo scopo ubicata in via Roggiuzzole, 3.

L'unità abitativa individuata risponde ai criteri di cui alla DGR n. 100/2023. In particolare, detta unità è localizzata in contesto centrale, in prossimità degli spazi pubblici più significativi, affinché i partecipanti possano muoversi a piedi e/o con i mezzi per un facile accesso ai servizi, alla vita comunitaria e alle diverse proposte culturali e di tempo libero che il territorio offre.

L'unità di co-housing prescelta verrà presa in locazione per un periodo non inferiore a 18 mesi e sarà destinata a due gruppi di tre persone con disturbi dello spettro autistico equamente distribuite per genere, coadiuvati da cinque operatori.

Resta inteso che l'unità abitativa dovrà essere arredata in funzione delle necessità degli ospiti e nel rispetto delle aspettative e delle indicazioni delle loro famiglie.

FBA si impegna, inoltre, a reperire sul libero mercato una casa vacanza o equivalente sistemazione alberghiera per il periodo estivo e invernale, individuando località a forte impatto turistico in modo che le persone partecipino alla vita sociale di quelle località.

I costi relativi al reperimento dell'unità abitativa, alla locazione e a quanto previsto ai commi 4 e 5 del presente articolo sono rendicontabili nei limiti e con le modalità di cui all'art. 7 della presente Convenzione e dell'Allegato 4.

### **Art. 3 – (Coinvolgimento attivo delle famiglie)**

Come da contenuti della DGR n. 100/2023, è previsto il coinvolgimento attivo delle famiglie interessate che verranno coinvolte in tutte le fasi del progetto quali partner imprescindibili per il successo dello stesso.

Le famiglie e/o i legali rappresentanti saranno coinvolte nella fase di valutazione funzionale dei partecipanti, così come nella fase di scelta dei luoghi e dei programmi e in quella realizzativa.

In particolare, le famiglie e/o i legali rappresentanti saranno condotte a visitare l'immobile al fine di raccogliere suggerimenti e proposte in merito all'arredamento ed a particolari attrezzature ritenute utili.

Ulteriori attività con le famiglie consisteranno in:

1. riunioni periodiche;
2. parent training per la condivisione degli atteggiamenti/azioni verso i partecipanti quando essi vivono a casa loro.
3. consulenze su richiesta per particolari problematiche insorte.

Saranno comunque garantiti continui scambi con i familiari attraverso il Quaderno di comunicazione, anche in formato digitale, durante tutta la fase di frequentazione dei partecipanti.

### **Art. 4 – (Risorse umane adibite alle attività di Progetto)**

FBA mette a disposizione il personale, adeguatamente preparato e funzionale alle esigenze interne ed esterne all'abitare, nella misura massima di cinque operatori tempo pieno equivalenti.

Ai fini del computo del tempo pieno equivalente, avuto riguardo al contratto collettivo di lavoro applicato da FBA, l'impegno orario a tempo pieno è determinato in 40 ore settimanali.

Gli operatori selezionati per coadiuvare i beneficiari nel co-housing avranno una formazione della durata di 2 mesi articolata come esplicitato nell'Allegato 1 "Formazione degli operatori".

Nelle fasi iniziali del co-housing a seconda delle necessità, potrà essere coinvolto personale "senior" che ha già maturato esperienza professionale con persone con ADS all'interno di FBA.

Accanto agli operatori selezionati come sopra, vi saranno altri professionisti che saranno impegnati nel Progetto sperimentale per la supervisione, il monitoraggio, per prestazioni più specifiche, quali gestione dello stress, problem solving, gestione dei comportamenti problematici, auto-accudimento della salute, ecc. Per il dettaglio di tali prestazioni si rimanda alla Relazione analitica del Progetto.

Il costo di tale personale sarà riconosciuto all'interno del monte ore complessivo di cui al comma 1 del presente articolo.

Personale "senior" sarà inoltre deputato alle azioni previste all'art. 3, anch'esse declinate all'interno del monte ore complessivo di cui al comma 1 e 2 del presente articolo.

Tutto il personale di FBA coinvolto nel Progetto è in possesso di una formazione specifica sugli ASD (Allegato 1 cit.) e continuamente aggiornata, oltre che di una competenza maturata nell'esperienza lavorativa con persone con ASD. Ciascun operatore ha il proprio piano formativo annuale che prevede continui aggiornamenti rispetto alle conoscenze scientifiche sugli ASD anche attraverso la partecipazione a corsi e convegni e assolve agli obblighi ECM.

Le modalità di rendicontazione delle spese di personale e conseguente riconoscimento dei costi sostenuti è descritto nell'Allegato 4 alla presente convenzione.

#### **Art. 5 – (Individuazione dei partecipanti)**

FBA e AsFO hanno collaborato nell'individuazione dei partecipanti al progetto.

A tal fine è stata redatta da Fondazione Bambini e Autismo una prima scheda di raccolta dati condivisa con ASFO, (Allegato 2) che è stata sottoposta agli aspiranti partecipanti e che ha aiutato nella scelta dei candidati sulla base di indici quali età, scolarità, livello di autonomia, ecc.

Sono altresì previste riunioni frequenti volte a presentare il progetto nelle sue diverse componenti (oltre alle finalità, i contenuti, le procedure, i regolamenti, ecc.) È altresì prevista una riunione di presentazione del progetto alla presenza degli operatori coinvolti, dei candidati e delle loro famiglie e/o dei legali rappresentanti, così come pure un passaggio in UVD per le situazioni identificate, prima della partenza progettuale relativa alla parte dell'abitare.

La metodologia utilizzata per la valutazione dei candidati (riportata nell'allegato 2) è stata condivisa con operatori AsFO, i quali sono stati coinvolti nella procedura di assessment. Si stabiliranno inoltre momenti di reciproca informazione in merito alle progettualità attive di ogni partecipante, con i rispettivi Referenti dei Servizi.

I partecipanti al progetto di co-housing sottoscriveranno con FBA un apposito documento per la formalizzazione del rapporto attraverso il quale la persona acquisisce il diritto ad abitare in quella che diventa, a tutti gli effetti, casa propria, pur usufruendo di una serie di servizi a carattere residenziale.

A questo si affianca il progetto personalizzato, di competenza dell'UVD, che costituisce lo strumento di tutela dei bisogni soggettivi della persona, che è coinvolta nella sua predisposizione assieme ai familiari, nell'ottica del principio di sussidiarietà; nel progetto vengono delineati modi, tempi, obiettivi, risorse, sistema delle responsabilità e comunque ogni altro elemento necessario a rispondere al bisogno di quel soggetto in quel determinato contesto.

#### **Art. 6 – (Monitoraggio delle attività)**

I termini e le modalità per il monitoraggio delle attività, a carico di entrambe le parti (pubblica e quella del privato sociale), con prioritario riguardo al raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi previsti dal progetto, ai fini della successiva rendicontazione di cui all'art. 8, sono così definite:

Verranno programmati incontri periodici come segue:

- Incontro preliminare all'avvio delle attività preparatorie al co-housing tra operatori AsFO e FBA;
- Incontri di monitoraggio per la condivisione dell'andamento della progettualità tra operatori AsFO e FBA a cadenza bimestrale (a partire dall'avvio degli interventi abilitativi previsti) fatte salvo eventuali criticità o necessità specifiche dei diversi soggetti coinvolti.
- Un incontro in plenaria con genitori e candidati (preferibilmente separati) a cadenza trimestrale (a partire dall'avvio degli interventi abilitativi previsti) in presenza di operatori AsFO e FBA.

#### **Art. 7 – (Quadro economico del progetto, spese ammissibili e rendicontazione)**

Il progetto sperimentale di abitare trova finanziamento nel Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità (di seguito Fondo), di cui all'articolo 34, commi 1, 2 e 2 bis, lett. b-bis) del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, destinato a finanziare interventi diretti a favorire iniziative dedicate alle persone con disturbo dello spettro autistico.

Nell'ambito del riparto delle risorse del Fondo effettuato dalla citata DGR n. 100/2023, la Regione Friuli Venezia Giulia mette a disposizione dell'Azienda sanitaria per la sperimentazione l'importo complessivo di euro 576.666,66.

ASFO si impegna a versare a titolo di acconto il 70% della prima annualità del contributo regionale entro due mesi dalla sottoscrizione della convenzione.

L'acconto sulla seconda annualità verrà erogato entro sessanta giorni dalla presentazione del rendiconto della prima annualità, nella misura del 70 % del contributo annuale.

Il saldo verrà riconosciuto a conclusione del progetto previa rendicontazione dell'attività svolta e nei limiti delle spese sostenute.

Le voci ammissibili a rendicontazione sono contenute nell'Allegato 4.

Per quanto riguarda le modalità giustificative delle spese sostenute saranno a disposizione di AsFo per i relativi controlli:

- costo orario aziendale del personale dipendente coinvolto nel progetto, desumibile dal Contratto di lavoro applicato; le buste paga e le quietanze delle stesse e dei contributi ad esse collegate;
- per i professionisti in libera professione o con contratto occasionale le parcelle dagli stessi rilasciate, e la documentazione del loro avvenuto pagamento;
- per le ditte fornitrici di servizi, le fatture da queste emesse e le quietanze di avvenuto pagamento;
- per la locazione dell'unità abitativa copia del contratto di locazione, i relativi movimenti bancari;
- per tutte le altre spese collegate alla locazione, le fatture quietanzate (a titolo esemplificativo: spese di agenzia, allacciamenti, piccoli aggiustamenti alle necessità dei partecipanti, assicurazioni, imposte, abbonamenti piccole manutenzioni, ecc.);
- costi per materiali di consumo e attrezzature necessarie per la strutturazione dell'alloggio e dell'attività;

- per le utenze, le bollette e relativi movimenti bancari;
- per gli acquisti di arredi, attrezzature, elettrodomestici, TV o schermo per collegamento a internet, telesorveglianza, allarmi, attrezzature per la sicurezza (a titolo esemplificativo: estintore, defibrillatore, cellulare dedicato, cassetta primo soccorso), ecc., le fatture quietanzate dei prodotti e degli installatori;
- per le spese relative agli accessori per la casa (a titolo esemplificativo: stoviglie, biancheria, corpi illuminanti, cassaforti, ecc.), le fatture quietanzate;
- per le spese amministrative imputabili al progetto, il costo orario del personale dedicato;
- per le spese del personale di accompagnamento per attività sociali, culturali o attività di autonomia nel territorio legate al progetto, se non incluse in busta paga, le fatture, gli scontrini fiscali parlanti, le schede carburanti o altra documentazione tracciabile;
- per i costi delle settimane vacanza, come quanto sopra descritto a seconda delle voci (costo albergo, costo trasporto per i mezzi della fondazione).

In deroga al Regolamento AsFO in materia di rapporti tra l'Azienda sanitaria Friuli Occidentale e gli Enti del Terzo Settore, approvato con decreto 1102 del 30.12.2022 e successivamente modificato con decreto n. 434 del 22.05.2023 che non ammette il rimborso di beni per un valore superiore a 516,46 euro, vista la peculiarità del progetto, AsFO si impegna a rimborsare le quote di ammortamento (relative al periodo del Progetto) dei beni mobili eventualmente di costo superiore.

Non saranno ritenute ammissibili le seguenti voci di spesa:

- costi relativi a oneri non direttamente riconducibili al progetto;
- oneri per l'acquisto di beni immobili o per la ristrutturazione di immobili;
- oneri per l'acquisto di beni mobili non strettamente necessari per lo svolgimento del progetto;
- spese per l'ordinario funzionamento dell'Ente, qualora non riferite al progetto;
- oneri relativi ad attività promozionali (su attività diverse dal progetto) e a spese di rappresentanza dell'Ente;
- oneri già coperti per attività oggetto di convenzione con Enti pubblici o soggetti privati.

Le spese saranno ammesse fino a capienza del finanziamento regionale di cui al precedente articolo 7, fermo restando che, ai sensi dell'art. 6 del bando, l'avvio del progetto sperimentale non dà diritto ad alcun proseguimento nel rapporto convenzionale oltre e al di là della fase sperimentale e che l'eventuale messa a regime delle esperienze dovrà essere inquadrata tra le forme alternative alle strutture residenziali e correttamente inquadrata nell'ambito delle competenze dei servizi sociali dei comuni come indicato dalla Legge Regionale 16/2022.

#### **Art. 8 – (Ritiro volontario dei beneficiari dal Progetto)**

Qualora uno dei beneficiari decida di ritirarsi dal Progetto prima della sua conclusione, il gruppo di lavoro della co-progettazione, deciderà se è possibile identificare una persona che subentri al Progetto per il tempo residuo.

Nello stesso modo il gruppo di lavoro valuterà le soluzioni più opportune in ordine alla prosecuzione o interruzione della sperimentazione qualora dal progetto si ritirino più di tre partecipanti.

### **Art. 9 – (Coordinamento)**

La titolarità e il coordinamento del progetto è affidato all’Azienda sanitaria Friuli Occidentale, anche in collaborazione con i Servizi sociali dei Comuni e in partenariato con Fondazione Bambini Autismo.

### **Art. 10 – (Risoluzione)**

La presente convenzione si risolverà di diritto nell’ipotesi di revoca, a qualsiasi titolo o ragione anche connessa alla sperimentazione in oggetto, del finanziamento regionale.

La convenzione si risolverà anticipatamente anche nell’ipotesi di rinuncia alla sperimentazione di tutti i partecipanti, qualora non sia possibile procedere alla loro sostituzione con altrettanti soggetti che subentrino nel progetto.

Fermo quanto sopra, AsFo si impegna a riconoscere le spese sostenute e documentate dalla Fondazione sino al momento della risoluzione.

### **Art. 11 - (Tracciabilità flussi finanziari)**

La convenzione è sottoposta alla disciplina vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

### **Art. 12 – (Durata)**

Il progetto si svilupperà in 24 mesi, di cui 18 mesi di locazione dell’immobile ed almeno 12 con effettiva attività di co-housing a partire dal 6 marzo 2024.

Con decreto n. 45977/GRFVG del 27 settembre 2024 del Servizio di Programmazione e Sviluppo dei servizi sociali e dell’integrazione e dell’assistenza socio-sanitaria, è stata concessa la proroga dei termini di rendicontazione della prima annualità alla data del 31 marzo 2025.

Pertanto al fine di consentire ad AsFo la rendicontazione nei termini di cui al comma 2, FBA si impegna a trasmettere all’Azienda una relazione dell’attività svolta al 6 marzo 2025, corredata dalle spese fino a tale momento sostenute e rendicontabili.

Successivamente FBA alla scadenza della seconda annualità si impegna a trasmettere idonea relazione dell’attività svolta, corredata dalla rendicontazione delle spese sostenute e dai relativi giustificativi, anche al fine della liquidazione degli acconti e dei saldi spettanti.

### **Art. 13 – (Modalità di risoluzione di eventuali controversie)**

Le parti si impegnano a mediare e risolvere, con spirito di reciproca collaborazione e negli ambiti di confronto previsti dall’assetto organizzativo dalla co-progettazione, tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere durante il periodo di vigenza della presente convenzione.

Per tutte le controversie tra le parti non diversamente componibili sarà competente il Foro di Pordenone.

### **Art. 14 – (Rinvio)**

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione trovano

applicazione le norme del Codice del Terzo Settore e quelle del Codice Civile.

**Art. 15 - (Allegati)**

Formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione i seguenti documenti:

Allegato 1: Formazione degli operatori;

Allegato 2: Scheda di Raccolta dati per colloquio conoscitivo e presentazione sintetica progetto;

Allegato 3: Cronoprogramma e sedi attività.

Allegato 4: Elenco spese ammissibili

L'azienda sanitaria Friuli Occidentale  
Il Direttore Generale  
Dott. Giuseppe Tonutti

---

Fondazione Bambini Autismo Onlus  
Il legale rappresentante  
Dott.ssa Cinzia Raffin

---